

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE PER LA DURATA DI ANNI TRE – CIG 7562925325

Domande e risposte ai quesiti ricevuti – aggiornato al 27.7.2018

- 1. Quesito:** si chiede di indicare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.

Risposta: Non ci sono spese di segreteria.

- 2. Quesito:** si chiede di confermare se, qualora non vi siano soggetti cessati dalla carica a seguito di operazioni societarie (fusioni, scissioni, subentri), non sia necessario allegare copia conforme della Visura Camerale Storica.

Risposta: Si conferma.

- 3. Quesito:** in merito alla compilazione del DGUE si chiede di poter integrare il modello allegato alla documentazione di gara con le previsioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 apportate dal Decreto correttivo D.lgs 56/2017 e precisamente:

- al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- al comma 5 dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

Risposta: Si allega nella sezione “documentazione di gara” il DGUE aggiornato che sostituisce quello caricato in precedenza.

Si ritiene che la previsione di cui al comma 5 lettera f-bis) art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non richieda alcuna integrazione al DGUE.

4. **Quesito:** Si precisa che a pagina 13, punto 3 del Disciplinare è presente un refuso in quanto i soggetti da indicare sono quelli contemplati dal comma 3 dell'art. 80 d.Lgs. 50/2016.

Risposta: Si conferma, il riferimento al comma 4 dell'art.80 D.lgs. è un refuso.

5. **Quesito:** In merito all'Allegato 3, evidenziamo che all'interno della scrivente società il ruolo di revisori contabili o meglio revisori legali è gestito da una società esterna; i revisori, non sono soggetti obbligati a rendere la dichiarazione di cui all'art.80 D.lgs. 50/2016, in quanto non risultano muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo. Pertanto, provvederemo ad elidere la relativa sezione.

Risposta: Si conferma che nel caso di specie si può eliminare la sezione.

6. **Quesito:** Sempre in merito all'Allegato 3 evidenziamo che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a rendere anche la dichiarazione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Alla luce di quanto esposto, si chiede di rettificare il modulo o di consentire alla scrivente di apportare le modifiche del caso.

Risposta: Si allega nella sezione "documentazione di gara" l'Allegato 3 aggiornato che sostituisce quello caricato in precedenza.

Sul punto, si è provveduto a rettificare anche il DGUE alla Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) D: *Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore* nel modo seguente:

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' <u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> , fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]] ⁽¹⁾

(1) Ripetere tante volte quanto necessario.

7. **Quesito:** In merito al Progetto – Relazione Tecnica si chiede di specificare se il numero delle facciate debba essere pari a 20, come previsto all’art. 15. B, pagina 15 del Disciplinare di gara o pari a 10, come indicato nella Sezione del portale Sintel deputata al caricamento dell’Offerta Tecnica. Sempre in relazione al Progetto-Relazione Tecnica, si chiede di confermare che dal computo delle facciate debbano escludersi indice, copertina, eventuali allegati e dichiarazione di riservatezza.

Risposta: Si conferma che il numero delle facciate del Progetto – Relazione tecnica debba essere pari a n. 20 pag. esclusi copertina e indice.

8. **Quesito:** Data l’obbligatorietà, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d. lgs. n. 50 del 2016, dell’indicazione in sede di offerta, dei costi della manodopera/costo del personale si chiede, data l’assenza, di inserire un campo all’interno della Sezione Economica presente a portale o, in alternativa, di permettere alla scrivente l’inserimento della relativa dichiarazione nel campo deputato al caricamento della marca da bollo.

Risposta: nella sezione “documentazione di gara” si allega *Dichiarazione costi di manodopera e oneri della sicurezza aziendale (all. 5)* da caricare, compilato e firmato digitalmente, nel campo deputato al caricamento della marca da bollo.

9. **Quesito:** In merito a quanto indicato all’art. 3 del Capitolato e, nello specifico alla nomina, in caso di aggiudicazione di Responsabile Esterno, precisiamo che la scrivente società si configura come un autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari, intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, il concorrente non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito come “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto:

- non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;

- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di dispensare dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento la scrivente società in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

Risposta: Si conferma che il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali in quanto AFOL Metropolitana, esclusivo Titolare del trattamento, determina le finalità del trattamento medesimo effettuato dall'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Zingale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.